

19 MAG 2023

Oggetto: Contenzioso Fabio Massimiliano /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Giuseppe D’Anna

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di S. Agata di Militello RG. 354/20 tra le parti Fabio Massimiliano/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 89/23 del 26/04/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 3.800,00 oltre interessi per € 116,50, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 925,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 1.081,80 da distrarsi all’avv. Giuseppe D’Anna, come da conteggio allegato inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 4.998,30;

VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 4.998,30 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 89/23 del 26/04/23 del G.d.P. di S. Agata di Militello il pagamento della somma di € 3.916,50 in favore di Fabio Massimiliano nato a Messina il 28/04/70 c.f. FBAMSM70D28F158V tramite bonifico sul c/c IBAN IT04Q 05387 82490 000003 338987 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 1.081,80 come da conteggio allegato, a favore dell’avv. Giuseppe D’Anna nato a S. Agata di Militello il 9/07/77 c.f. DNNGPP77L09I199V tramite bonifico sul c/c IBAN IT23V 05387 82100 000047 566255 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale ff.
ing. Dario Costantino*



Ruolo Generale N.

354/2020



Iscritto il : 26/11/2020

Valore Causa: € 4692

Contributo Unificato: € 98

Num. CU 214/2020

GIUDICE DI PACE Sant'Agata di Militello

Sezione : 1

Giudice : CASDIA ANTONINO

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Giovanni Piccolo

RITO ORDINARIO

OGGETTO

Altre ipotesi di responsabilita Extracontr. non ricomprese nelle altre materie (art. 2043)

Attore Principale **FABIO MASSIMILIANO**

Avv. **GIUSEPPE D'ANNA**

Convenuto Principale **CAS - CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

Avv. **GELTRUDE BONURA & PARTNERS**

SENT n° 89/2023

R.G. n° 354/2020

CRON n° 362/2023

DEF n° 25/2023

Dpp 26 APR. 2023

Data di Citazione: 01/12/2020 Prima udienza : 04/03/2021 09:00

Rinvio ex art. 318 cpc

Data prossima udienza: 04/03/2021 09:00

Udienze :

Verbali :

06-05-2021	<i>Senb</i>
07-10-2021 (P)	
10-03-2022 (P)	
10-03-2022 (P e D)	
08-03-2023 (P)	
28-03-2023	

Numero R.G. 354/2020 del 26/11/2020 Sezione 1 Giudice CASDIA ANTONINO

SENT n° 89/2023
R.G. n° 354/2020
CRON. n° 362/2023
REG. n° 25/2023

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI S.AGATA DI MILITELLO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di S.AGATA DI MILITELLO, nella persona del dr.

Piccolo Giovanni ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 354/2020 R.G., avente ad oggetto
"Risarcimento danni", posta in decisione all'udienza del 28 marzo 2023
promossa da:

FABIO MASSIMILIANO cf FBAMSM70D28F158V nato a Messina il
28.4.1970 res.te in S.Agata di Militello Via A.Micalizzi n. 9 rappresentato e
difeso dall'Avv. D'anna Giuseppe dom.to in S.Agata di Militello complesso
Agorà per procura in atti.

ATTORE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del legale
rappresentante CF 01962420830 con sede in Messina c.da Scoppo
rappresentato e difeso dall'Avv. Bonura Geltrude domiciliato in Gela Corso
Vittorio Emanuele n. 161 per procura in calce dell'atto di costituzione

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

si riportano alle conclusioni prese nei rispettivi atti e verbali di causa con il
rigetto delle avverse istanze ed eccezioni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. FABIO MASSIMILIANO conveniva in giudizio il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in quanto il 1 luglio 2020 mentre percorreva con la autovettura AUDI Q5 tg FM812MZ l'autostrada all'altezza della Galleria Grillo nel comune di S.Agata di Militello a causa di un grosso oggetto metallico che ha danneggiato il veicolo oltre ad altri veicoli.

A seguito dell'impatto parte attrice faceva intervenire la Polizia stradale che constatava l'accaduto.

A seguito dell'impatto l'autovettura di parte attrice subiva un danno quantificabile in euro 4692,00 compreso IVA .

Parte attrice comunicava al Consorzio la richiesta di risarcimento danni ma non aveva riscontro.

Pertanto chiede di

- 1) Condannare il convenuto, al risarcimento del danni al mezzo nella somma di 4692,00 compreso IVA nella maggiore o minore somma.
- 2) Ammettere i mezzi istruttori
- 3) Con vittoria di spese, compensi ed onorari.

Si costituiva il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE che contestava quanto asserito da parte attrice, la inesistenza dell'insidia stradale concorso di colpa, riduzione della responsabilità ex art. 1227 c.c.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ed espletati i mezzi istruttori chiesti la causa veniva posta in decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione al merito della causa, dalla documentazione prodotta il giudice ritiene possa dirsi provata la dinamica del sinistro, così come descritta da parte attrice

Inoltre il comportamento posto in essere da parte attrice, legittimo l'accoglimento della relativa domanda al pagamento delle somme richieste infatti trova piena applicazione il principio sancito dall'art. 2697 codice civile che sancisce "chi vuol valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Parte attrice è riuscita a dimostrare i fatti indicate nell'atto di citazione che sono stati confermati dalla pochissima documentazione prodotta. In ogni caso il presente giudice attenendosi a quanto previsto dall'art. 115 codice di procedura civile non può che trovare fondamento nella propria decisione da ciò che è derivato dalle prove e che hanno dimostrato il fondamento delle richieste di parte attrice.

Per giurisprudenza costante ed unanime, infatti, costituisce insidia stradale, in vista della violazione del generale principio del "neminem laedere" (art.2043) a difesa della incolumità di persone e cose, ogni situazione di pericolo che l'utente normale, usando la comune diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non può obiettivamente prevedere; per cui, al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell'Ente che abbia di fatto la gestione della strada, è assolutamente necessario che quest'ultimo dimostri e provi che nonostante obiettiva presenza di una "insidia", l'utente

della strada fosse soggettivamente in grado di prevederlo ed evitarlo. Ora, nella fattispecie considerata, le risultanze del giudizio hanno chiaramente messo in luce che l'evento dannoso rappresentato dall'attore, è direttamente riferibile alla presenza di un oggetto metallico sulla sede autostradale. Ai fini della decisione si è tenuto conto della constatazione danneggiamento del veicolo redatto dalla Polizia stradale il 1 luglio 2020 che ha confermato la presenza dei danni nonché la presenza di altre autovetture che avevano subito danni dando fondamento al verificarsi dell'evento per come rappresentato da parte attrice.

Ai fini della decisione si è tenuto anche conto che parte attrice ha aspettato diligentemente l'intervento della Polizia Stradale sul posto in cui è avvenuto l'impatto.

Non può che essere rilevata la esclusione di colpa concorrente della parte danneggiata. Ma in ogni caso l'assenza di prove a discolora da parte dell'Ente non consente di escluderne la responsabilità alla luce della documentazione prodotta da parte attrice che fa considerare attendibili e compatibili i danni con le dichiarazioni dell'attrice.

In relazione alla quantificazione del danno si fa presente che stante la dinamica dei fatti la responsabilità dell'Ente può essere ridotta ma non può essere esclusa in considerazione della assenza di sistemi di controllo e vigilanza costanti per evitare situazioni di questa stessa tipologia e pertanto il risarcimento si può quantificare in euro 3800.00 a cui vanno aggiunti gli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo.



Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con distrazione a favore del procuratore costituito ai sensi del DM 55/14.

PQM

Il Giudice di Pace di S.AGATA DI MILITELLO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da FABIO MASSIMILIANO con atto di citazione depositato in cancelleria in data 26.11.2020 contro CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Dichiara la parziale responsabilità del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE riguardo ai danni subiti dagli attori in data 1 luglio 2020;
- 2) Per l'effetto condanna CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore del sig. FABIO MASSIMILIANO dei danni per un importo di euro 3800,00 (tremilaottocento/00) oltre interessi dal fatto al effettivo soddisfo;
- 3) condanna CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice che liquida rispettivamente in euro centoventicinque/00 (125,00) per esborsi, in euro ottocento/00 (800,00) per compensi oltre spese generali IVA, CPA da distrarsi a favore dell'Avv. D'Anna Giuseppe.

Così deciso in S.AGATA DI MILITELLO addì 16 aprile 2023

Depositato in cancelleria
il 26 APR. 2023



IL CANCELLIERE
(*Giuseppe Portera*)
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
IL GIUDICE DI PACE
IL GIUDICE DI PACE
Dott. Giovanni Piccolo

Avv. Giuseppe D'Anna

Prenotula

Pratica: Fabio Massimiliano / CAS

Procedimento N. 354/20 R.G. **Presso:** Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello

Oggetto: pagamento spese legali per attività professionale liquidate dal giudice.

DETTAGLIO

Onorari liquidati da Giudice	€ 800,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 120,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 36,80
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 125,00
Totale dovuto	€ 1.081,80

Operazione non soggetta a IVA effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-75, L. 190/2014 (regime forfettario agevolato).

La presente nota non costituisce fattura che sarà emessa al versamento del corrispettivo

(ai sensi dell'art.21 - DPR N° 633 del 26/10/72).

Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate

**Coordinate: BPER Banca SpA – Filiale di Capo D'Orlando, IBAN:
IT23V0538782100000047566255**

Cordiali saluti.

Avv. Giuseppe D'Anna

Avv. Giuseppe D'Anna

Specifica somme dovute all'avv. Massimiliano Fabio

Pratica: Fabio Massimiliano / CAS

Procedimento N. 354/20 R.G. Presso: Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello

Oggetto: Risarcimento danni in favore dell'avv. Massimiliano Fabio.

DETTAGLIO

Somma liquidata dal Giudice a titolo di risarcimento danni	€ 3.800,00
Totale dovuto	€ 3.916,50

Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate

Avv. Massimiliano Fabio

BPER Banca - Ag. di Sant'Agata di Militello

IBAN: IT04Q0538782490000003338987

Cordiali saluti.

Avv. Giuseppe D'Anna

